

Ufficio Documentazione e Studi

LA DESTRA AFFOSSA IL SALARIO MINIMO E VOLTA LE SPALLE A MILIONI DI LAVORATORI POVERI. CRONACA DI UNA FUGA

Fin dall'inizio di questa legislatura, il Partito democratico ha proposto l'introduzione del salario minimo legale per contrastare il lavoro povero. Poi a luglio del 2023, dopo il lavoro svolto con le altre forze politiche di opposizione, è stato presentato un testo unitario (AC 1275).

La proposta di legge unitaria, iscritta nel calendario dell'Assemblea in **quota opposizione**, diceva fondamentalmente due cose:

- 1) che bisogna **rafforzare la contrattazione collettiva**, facendo valere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- 2) che **sotto i 9 euro di minimo tabellare non si può andare**, perché sotto quella soglia si calpesta la dignità del lavoro.

Il governo Meloni e la maggioranza di destra, di fronte a questa proposta e alla possibilità che venisse discussa in Parlamento, hanno scelto di fuggire. Di fuggire dal confronto, di fuggire da una discussione nel merito, e di voltare le spalle in maniera vigliacca a quei 3,5 milioni di lavoratori poveri, lavoratori sfruttati con un salario da fame.

In tutti questi mesi la maggioranza di destra ha evitato sempre di discutere nel merito, lacerata al proprio interno, incapace di prendere una posizione chiara, incapace di presentare una propria proposta.

Ad agosto 2023, dopo decine di audizioni in Commissione Lavoro, la maggioranza butta la palla in tribuna e chiede una **sospensiva di due mesi** del dibattito parlamentare per chiedere un **parere al Cnel**, guidato dall'ex ministro di centrodestra Renato Brunetta (vedi il <u>dossier n. 44</u> dell'Ufficio Documentazione e Studi del 3 agosto 2023).

Nel frattempo il **Pd ha raccolto oltre 500mila firme** a sostegno del salario minimo.

A fine novembre, finalmente, riprende il lavoro in Commissione ma la maggioranza invece di procedere alla discussione sul merito, approva un emendamento a firma Rizzetto (FdI), con il quale stravolge completamente il senso della proposta presentata dalle opposizioni, cancella il salario minimo a 9 euro l'ora, e delega il governo a intervenire sul tema entro sei mesi. Non solo, ma facendo riferimento ai contratti maggiormente applicati, invece di quelli firmati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, di fatto indebolisce il ruolo stesso della contrattazione collettiva di qualità. E spalanca ancor di più le porte ai contratti pirata.

Con questo emendamento poi approvato in Aula, e con la conseguente bocciatura di tutti gli emendamenti delle opposizioni, la destra fugge dal confronto, **esautora il Parlamento**

dalle sue funzioni legislative, calpesta i ditti delle opposizioni ma soprattutto volta le spalle a tutti quei lavoratori che aspettavano un salario minimo stabilito per legge. Ossia che venisse stabilito che sotto la soglia dei 9 euro all'ora non è più lavoro ma sfruttamento.

Il Partito democratico, come anche le altre opposizioni, ha ritirato la propria firma dalla proposta di legge, perché è diventata un'altra cosa, una legge di segno opposto, appunto una delega al governo che non contiene alcun salario minimo.

La capogruppo Chiara Braga, intervenendo in Aula, ha sottolineato che: "Il governo sul salario minimo ha deciso di non decidere. Ha deciso che era meglio rinviare nuovamente di qualche mese, purché non si arrivasse a prendere una decisione nell'interesse di 3 milioni e mezzo di lavoratrici e di lavoratori poveri, sfruttati e sottopagati, quelli che, pur lavorando, pur dovendo affrontare la fatica spesso di un lavoro precario e disagevole, non riescono ad arrivare a fine mese, a pagare un affitto, a programmare il loro futuro. (...) Prendetevi la responsabilità di voltare le spalle a milioni di lavoratrici e lavoratori che continueranno, per colpa vostra, a essere sfruttati e sottopagati, perché questo è il vero volto del governo Meloni e, oggi, lo rendete chiaro ed evidente a tutti".

"Oggi è un **giorno triste per la Repubblica** – <u>ha detto in Aula la segretaria del Pd **Elly**</u> Schlein intervenendo in dichiarazione di voto – oggi che accartocciate, con una mano, la proposta delle opposizioni sul salario minimo e, con l'altra, date un manrovescio a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano. Il governo Meloni ci deve spiegare cos'ha contro i poveri: cosa vi hanno fatto, per quale motivo vi accanite contro di loro con questa foga, da quando siete arrivati? Mettiamo le cose in fila: avete cancellato l'unico strumento di sostegno al reddito e liquidato centinaia di migliaia di famiglie con un sms; non avete messo un euro sul Fondo affitti, che così avete soppresso (...); avete scelto il 1° maggio come provocazione per aumentare la precarietà, i contratti a termine, che colpiscono soprattutto giovani e donne, specialmente al Sud; avete tagliato sulla sanità, mentre si allungano le liste d'attesa (...); avete tagliato le pensioni a chi si è tanto sacrificato per arrivarci e avete scelto pure di aumentare le tasse sui prodotti per l'infanzia; non avete messo un euro, in questa manovra, sulla non autosufficienza e non avete messo un euro neanche sulle borse di studio. Ecco, colleghi, si potrebbe dire che, all'ascensore sociale, voi state tagliando i cavi, perché, in questo modo, chi è povero rimanga povero per altre tre o quattro generazioni. (...) Tra qualche minuto, su quel tabellone prevarranno senz'altro le luci verdi, applaudirete, convinti di avere vinto, ma non illudetevi, perché voi oggi avete perso, perché la nostra lotta sarà infinitamente più forte della vostra arroganza".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge di iniziativa parlamentare "Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione" <u>AC 1275</u> e abbinate proposte di legge: Fratoianni e Mari; Serracchiani ed altri; Laus; Conte ed altri; Orlando; Richetti ed altri; Barelli ed altri (AC 141-210-216-306-432-1053-1328) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnata alla XI Commissione Lavoro.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

L'ARTICOLO 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, in primo luogo configurando in capo ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, l'obbligo di corrispondere ai lavoratori dipendenti una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e, in secondo luogo, disponendo che quanto previsto nella medesima proposta di legge si applichi anche ai rapporti di collaborazione organizzati dal committente che, in base a quanto disposto dalla normativa vigente, rientrano nella nozione di lavoro subordinato, nonché ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o che effettuano prestazioni d'opera intellettuale o manuale.

L'ARTICOLO 2 definisce la suddetta retribuzione, intendendo per tale il trattamento economico complessivo non inferiore - ferme restando le pattuizioni di miglior favore - a quello previsto dal CCNL in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività.

In ogni caso, il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere inferiore a 9 euro lordi. Per quanto concerne il lavoro domestico, la definizione del trattamento economico minimo orario è demandata ad apposito regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

GLI ARTICOLI 3 E 4 individuano il trattamento economico applicabile in caso di mancanza, di pluralità di CCNL. In particolare, se è presente una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili, il trattamento economico – che comunque deve essere pari ad almeno 9 euro lordi per ora - non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria interessata.

Se invece manca il CCNL per il settore di riferimento, la retribuzione non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili e a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici. Se tale mancanza deriva da scadenza o disdetta, il trattamento economico complessivo applicabile è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

L'ARTICOLO 5 prevede l'istituzione di una apposita Commissione per l'aggiornamento annuale del valore soglia del trattamento economico minimo orario.

L'ARTICOLO 6 reca disposizioni per la repressione di condotte elusive, prevedendo, in particolare, che, qualora il giudice del lavoro accerti la violazione di quanto disposto dalla proposta di legge in esame da parte del datore di lavoro, ordina allo stesso la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri consequenti.

L'ARTICOLO 7 demanda alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura

progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro lordi.

L'ARTICOLO 8 dispone che la proposta di legge in oggetto, ad eccezione del predetto articolo 7, acquista efficacia **dal 15 novembre 2024**. Come indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge, tale è la data entro cui gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva UE 2022/2041 sul salario minimo (ex articolo 17 della direttiva).

TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

- 1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con la presente legge, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
- 2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
- 3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

Art. 2.

(Retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e trattamento economico minimo orario)

1. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il

trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

Art. 3. (Trattamento minimo inderogabile)

- 1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dell'articolo 2, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.
- 2. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.
- 3. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.
- 4. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.
- 5. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.
- 6. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

Art. 4.

(Contratti collettivi scaduti o disdettati)

1. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

Art. 5.

(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

- 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 dell'articolo 2, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.
- 2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:
 - a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
 - c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
 - d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
 - e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 dell'articolo 2:
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita all'articolo 2;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.
- 4. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
- 5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
- 6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6. (Repressione di condotte elusive)

- 1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni della presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
- 2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 7.

(Benefici in favore dei datori di lavoro per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 8. (Efficacia delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 7, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024.